

Dicembre 2020

Radon in ambito lavorativo - Le novità nel D.Lgs. 101/20

Come detto, quest'ambito vede mutazioni radicali rispetto all'impianto precedente del decreto 230/95. Quello lavorativo è l'unico ambito in cui, per il momento, sono date disposizioni per gli esercenti già operative e cogenti.

1) Le soglie di intervento diventano genericamente più restrittive.

1a) Il precedente "limite di azione" si chiama ora "limite di riferimento" ed è fissato a 300 Bq/m³ in luogo del precedente 500 (art. 12 comma 1 lett. c).

1b) Viene eliminata la soglia dell'80% del limite d'azione (i 400 Bq/m³), e con essa la prescrizione che ne conseguiva.

1c) Il limite di dose efficace annua viene portato a 6 mSv invece di 3 mSv (art. 12 comma 1 lett. d), ma ciò non costituisce un allentamento perché

1d) il coefficiente di conversione dose/attività sarà ora di 6,7 (nSv/Bq)(m³/h), più che doppio rispetto al precedente di 3. Si tratta ancora di un coefficiente convenzionale ed "obbligatorio" (allegato II sez. 1 punto 6).

2) Al momento la normativa si applica ai piani interrati, ma le regole per individuare le zone radon-prioritarie regionali (ZRR o, adesso, ZRP) diventano stringenti e si presume che si concretizzino presto almeno in alcune regioni. In tali zone le norme si applicheranno ai piani terra (art.11).

3) Il nuovo decreto chiede che le misurazioni siano completate entro due anni per i nuovi esercizi, e lascia intendere che, per gli esercizi esistenti, valga una sorta di continuità con la normativa precedente (art. 17 comma 1 lett. a).

4) Le misurazioni restano di durata annuale, con facoltà di sommare quanti si vogliono periodi contigui (allegato II sez. 1 punto 3 lett. a).

5) I locali vanno misurati tutti o, se analoghi fra loro, almeno la metà di essi; nel caso che si superino i 300 Bq/m³ anche in uno solo, la misurazione va estesa a tutti (allegato II sez. 1 punto 3 lett. d).

6) Per dubbi sull'interpretazione del termine *lavoratore esterno* non è chiaro se all'esercente incomba l'obbligo di notificare il superamento alle ditte esterne. In tal caso andrebbero misurati anche i locali frequentati solo da addetti esterni (art. 18 comma 4).

7) I certificati di misura entrano nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), indipendentemente dai valori che vi compaiono (art. 17 commi 2 e 6).

8) La procedura di radioprotezione nel suo complesso si modifica radicalmente ed è costituita dai seguenti passi.

A) L'esercente esegue le misurazioni servendosi dei servizi riconosciuti (nelle more continuano i medesimi attualmente utilizzati) (art. 17 commi 6 e 7). In via transitoria si suppone che valgano le misurazioni in corso e che gli adempimenti si debbano attuare man mano che si completeranno le annualità di misura. Non ci sono effetti retroattivi per gli ambienti già misurati con risultati tra 300 e 500 Bq/m³. Non occorre rimisurare subito tutte quelle filiali che in passato hanno dato valori <300 Bq/m³. Per queste ultime lo si farà tra 8 anni, oppure prima solo in caso di modifiche (art. 17 comma 2). Per quelle invece che hanno evidenziato valori tra 300 e 400 Bq/m³ pare logico riprendere subito le misurazioni.

B) Se il risultato della misura è minore di 300 Bq/m³, il certificato va conservato per 8 anni assieme a un documento che descrive le possibilità eventuali di misure correttive di mitigazione. Si ripete poi la misurazione dopo 8 anni o in caso di cambiamenti (art. 17 comma 2).

C) Se il risultato della misura è maggiore di 300 Bq/m³, l'esercente invia la comunicazione di superamento ai 4 Organi di Vigilanza (OdV) designati, ed è tenuto ad intervenire con "misure correttive" per ridurre la presenza di radon (art. 17 comma 3). Non esiste più la possibilità di esserne esonerati nel caso di basse dosi.

D) Le misure correttive mirano ad abbassare la concentrazione al minor valore ragionevolmente ottenibile, tenendo però conto dei fattori tecnici, economici e sociali. Questa formulazione lascia aperta la strada alle più ampie opinioni ed atteggiamenti nell'applicazione effettiva della norma, consentendo soluzioni di tipo molto diverso ed anche estreme.

E) Le misure correttive saranno seguite da una nuova misurazione, sempre annuale, e vanno completate entro 2 anni + 1 di misurazioni. Le misurazioni si ripeteranno poi con cadenza quadriennale (art. 17 comma 3).

F) Per attuare le misure correttive l'esercente deve avvalersi di una nuova figura, l'Esperto in Interventi di Risanamento Radon (art. 15). Possono ricoprire la figura di tale Esperto

F1) i geometri, gli architetti e gli ingegneri, iscritti agli albi, che abbiano partecipato a corsi universitari dedicati (allegato II sez. 1 punto 2).

F2) Va notato che non occorre che siano figure estranee all'organico aziendale; possono farlo anche i dipendenti purché in possesso dei requisiti.

F3) I corsi dedicati di cui sopra al momento non esistono. Considerati i tempi organizzativi necessari nonché le 60 ore di corso richieste dalla norma, si prevede che gli Esperti di

Risanamento non saranno disponibili presto. D'altronde il termine di 24 mesi per le misure correttive concesso dall'art. 17 comma 3 non è derogabile giustificandosi con tale indisponibilità. Come risultato, secondo le opinioni più diffuse, nelle more l'esercente può procedere avvalendosi di figure sostitutive che rivestano caratteristiche analoghe o comunque rispondenti allo spirito della legge.

G) Eseguita la misurazione di verifica dopo gli interventi di misure correttive, l'esercente invia i risultati agli O.d.V., senza riguardo ai valori ivi indicati, assieme a una descrizione degli interventi messi in atto (art. 18 comma 2).

H) Se i nuovi valori misurati rientrano nel limite di 300 Bq/m^3 , il sito torna nello status di cui al paragrafo B). Nel caso contrario, si effettua la valutazione delle dosi da parte di un Esperto di Radioprotezione (art. 17 comma 4). Qui si pone il quesito transitorio: per gli ambienti che siano stati in passato già oggetto di azioni di rimedio senza ottenere la riduzione sotto i 300 Bq/m^3 , sono concessi i due anni per un nuovo tentativo secondo la norma entrante? Oppure no e devono essere quindi sottomesse subito alla valutazione dosi dell'esperto di radioprotezione? Esiste una diffusa propensione per il sì, sostenendo cioè che l'esercente possa applicare l'art. 17 comma 3 e procedere entro 24 mesi a nuovi tentativi di misure correttive, e rimandando alla misurazione successiva l'eventualità di dover provvedere alla valutazione dosi nel caso di persistenza del superamento.

I) Qualora le dosi annue non superino 6 mSv , la valutazione dosi si ripete (si presume con frequenza annuale, come le misurazioni) finché con ulteriori misure correttive non si riduca il radon sotto i 300 Bq/m^3 . Se le dosi invece superano i 6 mSv , si applica il Titolo XI della legge (formazione, sorveglianza fisica, possibilità di osservazione sanitaria, ecc.)

J) Con l'art. 17 comma 4 primo periodo si dà facoltà di valutare le "esposizioni integrate annue" in luogo delle dosi annue. L'alternativa risulta incomprensibile. Per l'esposizione infatti il valore soglia indicato di 895 kBq/m^3 (allegato II sez. 1 punto 1) corrisponde a quello della dose (6 mSv) e le due grandezze sono legate da un rapporto fisso, per cui usare l'uno o l'altro dei due parametri è perfettamente equivalente. Da più parti è stato comunque suggerito di non avvalersi di detta facoltà, giacché nella norma non si specifica quali siano le soglie che determinano ulteriori azioni.

K) In attesa di chiarimenti sul presente punto, è prudente che l'esercente informi il datore di lavoro degli addetti esterni circa il superamento dei 300 Bq/m^3 , ragguagliandolo anche sulle misure correttive adottate. Dubbio anche se, nel caso che permanga il superamento a completamento delle misure correttive, il datore di lavoro dell'impresa esterna debba adempiere a quanto previsto per lui dall'art. 18 comma 4.

Il contenuto è esclusivamente frutto dell'opinione personale dell'autore. Si declina ogni responsabilità legale. Sono benvenuti ulteriori commenti e critiche.